# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)**

## 30° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1978

**Presidenza del Presidente MURMURA**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(590)**

« Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » **(359)** (*D'iniziativa dei senatori Valiante ed altri*)

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 249 251, 252 e *passim*
BRANCA (*Sin. Ind.*) . . 251, 253, 256 e *passim*
COLOMBO Vittorino (V.) (*DC*) 253, 257, 260 e *passim*
DE MATTEIS (*PSI*) . . . . . 254, 258
DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . 251, 254, 255 e *passim*
MANCINO (*DC*) . . . . 252, 257, 258 e *passim*
MODICA (*PCI*) . . . . . 255, 258, 260 e *passim*
SENESE Antonino (*DC*) . . . . . 257
TREU (*DC*) . . . . . 254


*La seduta ha inizio alle ore 11,55.*

SENESE ANTONINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (590);**

**« Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » (359), d'iniziativa dei senatori Valiante ed altri**

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Adeguamento del trattamento econo-

mico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » e « Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali », d'iniziativa dei senatori Valiante, Mezzapesa, Coco, Rizzo, Beorchia, Busseti, Lapenta, Rosi e De Carolis.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione dei disegni di legge in titolo, iniziata nella seduta del 27 aprile scorso, venne rinviata dovendosi acquisire il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati a suo tempo dal Governo, anche alla luce degli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 382. La Commissione bilancio, peraltro, non ha ancora espresso alcun parere al riguardo; non avendo però la stessa Commissione chiesto una proroga per l'emissione di tale parere ed essendo ormai scaduti i termini prescritti, il relatore ritiene che tali emendamenti, integrabili da eventuali altri emendamenti, come ad esempio da quello presentato dallo stesso relatore — sul carattere di principio che per le leggi regionali e per le deliberazioni provinciali e comunali i criteri qui stabiliti devono avere — possano essere valutati ed eventualmente approvati, così da concludere celermente l'*iter* dei disegni di legge in esame.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, che avrà luogo, non facendosi osservazioni, sulla base del disegno di legge n. 590:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge alle misure della indennità di trasferta di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono apportati i seguenti aumenti per fasce di qualifica:

50 per cento per le qualifiche indicate ai punti 1), 2) e 3) della tabella *A* ed 1) della tabella *B*;

65 per cento per le qualifiche indicate ai punti 4) e 5) della tabella *A*, 2) e 3) della tabella *B*, 1) e 2) della tabella *C* e 1) e 2) della tabella *D*;

80 per cento per le qualifiche indicate ai punti 3) della tabella *C*, 3) e 4) della tabella *D* e 1) e 2) della tabella *E*;

100 per cento per le qualifiche indicate ai punti 5) e 6) della tabella *D*.

Analoghi aumenti sono apportati alle corrispondenti misure della tabella *F* per il personale non di ruolo e per quello del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure della indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

A quest'articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

| | |
|---|---|
| 1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 | L. 27.200 |
| 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella *A* . . | » 22.700 |
| 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella *A* e 1) della successiva tabella *D* . | » 19.100 |
| 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5) della stessa tabella *D* . . . . . | » 14.000 |
| 5) rimanente personale militare . . . . . | » 10.000 |

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo ».

Sempre dal Governo è stato inoltre presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « con decreto del Ministro del tesoro », le altre: « in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Sono stati infine presentati dal Governo due emendamenti tendenti rispettivamente a sostituire, al quarto comma, le parole: « il limite del 10 per cento » con le altre: « il limite del 12 per cento » e ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente: « Il limite annuo di aumento stabilito dalle disposizioni per il personale ferroviario è elevato al 12 per cento come previsto dal comma precedente ».

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dirò che tale emendamento tende ad adeguare le tariffe all'aumentato costo della vita e a ridurre le attuali 12 classi di tariffe solo a 5 classi, con un miglioramento del 138 per cento per le categorie più modeste e del 50 per cento per le altre.

Per quanto concerne poi il secondo emendamento presentato dal Governo, che prevede l'aggancio al costo della vita, vi è da rilevare che tale emendamento si rende necessario per consentire che le valutazioni valutarie avvengano automaticamente. Il livello dell'aumento, che era originariamente previsto del 10 per cento, viene portato poi con un ulteriore emendamento al quarto comma al 12 per cento, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali. Il sistema che si propone intende risolvere il delicato problema del trattamento di missione che finora si traduceva in un danno per gli impiegati comandati: a tal fine, l'introduzione del rimborso delle spese di albergo, previsto all'articolo 2 del disegno di legge, consente di risolvere decorosamente un aspetto che finora non era stato preso in considerazione.

Si è infine ritenuto di dover presentare un ultimo emendamento tendente ad aggiungere un comma con il quale il limite annuo di aumento stabilito per il personale ferroviario viene elevato al 12 per cento, al fine di adeguare il limite di aumento per tale personale a quello previsto per le altre categorie.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Al primo emendamento presentato dal Governo all'articolo 1, sostitutivo del primo e del secondo comma, è stato presentato dal senatore Branca un sub-emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: « A decorrere dal 1° dicembre 1977 » con le altre: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Branca propone inoltre di aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente: « L'indennità spetta soltanto per i giorni in cui le persone indicate al primo comma svolgano effettivamente funzioni o servizi nel luogo nel quale siano stati mandati in missione ».

BRANCA. Ho già spiegato nel corso della precedente seduta i motivi per i quali si rende necessario che le misure in considerazione non entrino in vigore dal 1° dicembre 1977, come proposto dal Governo, bensì dal momento in cui avrà applicazione la normativa in discussione, così come del resto era previsto nel testo originario del disegno di legge. Mi richiamo pertanto, in proposito, a quanto ho avuto modo di dire in quell'occasione.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento da me presentato, il discorso diventa più lungo. È a tutti noto — mi sembra peraltro di averlo già fatto rilevare in sede di discussione del disegno di legge riguardante il pagamento degli straordinari — che i Ministeri pagano lo straordinario al personale senza tenere conto del servizio effettivamente prestato, con un sistema di forfettizzazione. Già in quella sede io proposi l'aggiunta di una disposizione che garantisse, per così dire, nell'interesse del bilancio dello Stato, il pagamento dell'indennità relativa soltanto per le ore in cui si sia svolto effettivo servizio; mi si disse allora che tale disposizione aggiuntiva non era assolutamente necessaria in quanto così sarebbe avvenuto. In realtà avviene il contrario: gli straordinari cioè vengono pagati anche se il servizio corrispondente non è stato assolutamente prestato. Non vorrei pertanto che questa prassi si perpetuasse — non dico instaurasse perchè si è già largamente instaurata — nel campo delle indennità di missione. È chiaro che in quest'ultimo caso una forfettizzazione non è possibile, perchè l'indennità di missione si paga soltanto a chi è inviato in missione fuori della sua sede; quindi, forfettizzare questa indennità dovrebbe essere proibito. Tuttavia, ad evitare che si cada o si continui a cadere in questo abuso della forfettizzazione, che nasconde un'assoluta non prestazione del servizio e che consente il pagamento delle indennità di missione anche per i giorni in cui la persona mandata in missione non va nè deve andare sul luogo dove dovrebbe svolgere tale missione, propongo appunto il comma aggiuntivo di cui è già stata data lettura, in base al quale l'indennità di missione spetta soltanto per i giorni in cui vengano effettivamente assolte le funzioni fuori sede.

Può darsi che mi si dica che in questo caso la forfettizzazione non avverrà: questa invece è già avvenuta, ma non deve più avvenire. Raccomando quindi vivamente agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sempre all'articolo 1, sono stati presentati dal senatore Mancino due emendamenti: il primo tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « Ai consiglieri di Cassazione ed equiparati spettano le indennità di trasferta di cui alla tabella *A* punto 1) innanzi citata »; il secondo tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: « L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 30 per cento delle misure in atto nell'anno precedente ».

M A N C I N O . A me pare che il primo dei due emendamenti da me presentati, tendente ad estendere il riconoscimento dell'indennità di missione ai consiglieri di Cassazione ed equiparati, possa essere accolto dalla Commissione perchè risponde ad obiettivi criteri di carattere generale equiparando la funzione dei consiglieri di Cassazione a quella degli impiegati civili dello Stato.

Per quanto riguarda poi il secondo emendamento, vi è da rilevare che in questo caso si tratta di fare una valutazione complessiva. Con il terzo comma dell'articolo 1, infatti, noi diamo una competenza al Ministro del tesoro per la rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta; il che mi pare anche giusto perchè, in fondo, si eliminano una serie di inutili leggi nell'ordinamento. Quale deve essere, però, il parametro? Il testo originario del disegno di legge prevedeva per l'eventuale aumento un limite del 10 per cento; il Governo successivamente ha proposto di elevare tale limite al 12 per cento; io propongo di elevarlo al 30 per cento. Ora, se noi vogliamo che le indennità siano adeguate al costo della vita, evidentemente dobbiamo tenere conto di indici (ad esempio, quello ISTAT); pertanto, prevedere un limite del 10, del 12 o del 30 per cento vuol dire fare una astrazione — sono il primo io ad ammetterlo — tenuto conto che l'andamento inflattivo, almeno negli ultimi anni, si aggira attorno al 20-22 per cento. Il punto, pertanto, è questo: se stabiliamo un limite del 12 per cento, così come proposto dall'emendamento del Governo, siamo comunque al di sopra della lievitazione della spesa pubblica (ed io mi rendo con-

to che la fissazione di questo limite rientra in una valutazione complessiva da parte del Governo per non incidere eccessivamente sulla spesa pubblica) che non dovrebbe andare al di là del 7 per cento secondo gli accordi con il Fondo monetario internazionale. Allora che fare? Un punto di incontro tra il mio emendamento e quello proposto dal Governo potrebbe essere quello di sostituire il quarto comma dell'articolo 1 con un altro del seguente tenore: « L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite dell'aumento del costo della vita secondo indici ISTAT ». In tal modo verremmo a corrispondere delle indennità di missione corrispondenti al costo effettivo della vita, prevedendo un potere discrezionale del Ministro del tesoro nei limiti però dell'andamento dell'indice inflattivo.

Per quanto riguarda poi gli altri emendamenti presentati, desidero fare alcune considerazioni in particolare su quelli del senatore Branca. Mi rendo perfettamente conto dello spirito che anima l'onorevole collega nella presentazione del suo sub-emendamento relativo alla decorrenza del provvedimento in discussione: è una posizione di rigore assunta dal senatore Branca, che già conosciamo. Indubbiamente, nella sua proposta c'è una certa razionalità, anche in considerazione del fatto che le missioni sono state effettuate negli anni precedenti, per cui lo stabilire una decorrenza al 1° dicembre 1977 verrebbe a costituire una retrodatazione forse equa ma, dal punto di vista della correttezza legislativa, non opportuna. Lascerei quindi alla determinazione del Governo una valutazione complessiva della data di decorrenza (se dalla data di entrata in vigore della legge o dal 1° dicembre 1977). Quest'ultima peraltro, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso fra la presentazione del disegno di legge da parte del Governo e la presentazione di iniziative legislative da parte di singoli parlamentari, potrebbe costituire un punto di incontro che realizzi un minimo di equità nei confronti di chi ha dovuto sopportare gli oneri ed i disagi delle missioni, che — contrariamente a quanto si può pensare — non rappresentano sempre un vantaggio, ma spesso si risolvono, per un adempimento di un dovere di ufficio, in uno svantaggio soprattutto di natura economica.

Il senatore Branca ha inoltre manifestato la preoccupazione pienamente fondata che le missioni siano effettivamente disimpegnate; a me pare, però, che l'emendamento aggiuntivo presentato al fine di risolvere questo problema potrebbe prestarsi a degli equivoci. Nel caso in cui, ad esempio, un dipendente dell'amministrazione civile dello Stato fosse inviato in missione a Venezia il venerdì e ci dovesse tornare il martedì successivo, evidentemente tornare in sede e ripartire nuovamente per Venezia in quel breve intervallo comporterebbe un onere eccessivo per quel dipendente anche dal punto di vista della fatica fisica; in altri termini, pur facendomi carico della preoccupazione manifestata a questo riguardo dal senatore Branca, relativa alla necessità di moralizzare anche l'istituto delle missioni affinchè non diventino una forma aggiuntiva di emolumento, ma siano il corrispettivo di un'attività svolta nel disimpegno non eludibile di un dovere di ufficio, a me pare che la formulazione del suo secondo emendamento sia eccessivamente rigorosa e che debba pertanto essere rivista, tenendo conto anche di altri elementi, quali la distanza e via dicendo.

COLOMBO VITTORINO (V.). Riferendomi al secondo emendamento presentato dal senatore Branca, diretto a stabilire che le indennità di missione spettano soltanto per i giorni in cui vengano effettivamente assolte le funzioni fuori sede, dichiaro che, pur essendo d'accordo nella sostanza, anche io sono del parere che occorra una diversa formulazione, anche in considerazione del fatto che, sulla base del testo predisposto dal presentatore, resterebbe escluso, ad esempio, il giorno di viaggio precedente l'inizio dell'attività e quello seguente la sua conclusione.

BRANCA. È già previsto che questi due giorni siano compresi.

COLOMBO VITTORINO (V.). Per quanto riguarda poi il limite di rivaluta-

zione delle indennità, che il Governo con il suo emendamento porta al 12 per cento ed il senatore Mancino eleva al 30 per cento, mi domando se è proprio necessaria una disposizione in tal senso, visto che il Governo ha presentato anche un altro emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « con decreto del Ministro del tesoro », le altre: « in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni »; emendamento che mi pare risponda alle esigenze che il senatore Mancino aveva indicato. Ma, una volta fissato con questo emendamento il criterio con il quale l'indennità deve essere valutata, mi domando se, alla luce anche delle considerazioni svolte dal collega Mancino, sia opportuno fissare un tetto, che nel caso del 30 per cento è quello simbolico, evidentemente; nel caso del 12 per cento, invece, potrebbe essere effettivo ma presentare requisiti di non sufficiente equità.

T R E U . Desidererei avere un chiarimento. Nel primo emendamento proposto dal Governo si dice che a decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai dirigenti statali comandati in missione, eccetera. Che cosa si intende per dirigenti statali? Così come è formulato l'emendamento sembrerebbe che solo ai dirigenti spetti l'indennità di missione. Non sarebbe più esatto parlare di « dipendenti »?

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il trattamento di missione è stato contrattato con le organizzazioni sindacali e poichè è stato esteso anche ai dirigenti, è stato previsto esplicitamente nella norma.

D E M A T T E I S . Facendo riferimento all'emendamento presentato dal senatore Branca, devo dire che effettivamente si crea un certo disservizio nella pubblica amministrazione. Andare a rivedere tutte le missioni fin qui eseguite da parte del personale dipendente comporta un aggravio di lavoro per la stessa pubblica amministrazione. È un fatto, però, dal quale nessuno di noi può prescindere e mentre un tempo — certamente molto lontano — andare in missione costituiva un premio (io sono stato funzionario in altri tempi e ricordo che si mandavano in missione determinati funzionari proprio per premiarli, perchè le indennità che riscuotevano consentivano loro di sopportare le spese cui andavano incontro nel paese dove andavano per esplicare il proprio servizio, ed avanzava anche qualcosa) successivamente l'andare in missione ha costituito una punizione, almeno dal punto di vista economico, perchè l'indennità corrisposta non ha mai coperto neppure il 50 per cento delle spese sopportate dai vari funzionari. So di funzionari di grado elevato che, per potersi mantenere nei limiti dell'indennità di missione, sono stati costretti a mangiare nelle bettole; nemmeno in trattoria o in ristoranti modesti. Quindi, retrodatare il provvedimento significa compensare un po' tutti coloro che sono andati in missione in questi ultimi tempi.

Quanto all'altro emendamento del collega Branca, devo dire che quello da lui citato è un caso *sui generis* perchè nella pubblica amministrazione non è mai esistito, non esiste e non esisterà un sistema di forfettizzazione dell'indennità di missione. La missione o si esegue e se ne percepisce l'indennità nei limiti in cui si esegue, con data di partenza e di ritorno, o non si esegue e quindi non se ne percepisce l'indennità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi consenta di dire, senatore De Matteis, che lei è molto ottimista nei confronti dei pubblici dipendenti italiani! Tutti sappiamo, o dovremmo saperlo, che molti hanno abusato e continuano ad abusare dell'indennità di missione, percepita non soltanto per i giorni di effettivo servizio.

D E M A T T E I S . Signor Presidente, è accaduto e può anche accadere che io figuri in missione anche domani mentre sono rientrato questa sera, facendo risultare su taluni atti la data di domani; ma in quel caso commetto un reato. Non possiamo, quindi,

attraverso una legge sanzionare una cosa di questo genere! Chi fa una cosa di tale genere, ripeto, si rende responsabile di un reato; il che è anche accaduto, specialmente in questi ultimi tempi quando, ripeto, l'indennità di missione non consentiva di poter vivere, almeno in modo dignitoso, durante i giorni in cui si stava in missione. In altri tempi, del resto, accadevano anche altre cose: ricordo l'episodio di un magistrato che fece spostare un cadavere di 200 metri perchè altrimenti non rientrava nella zona nella quale poteva ricuotere l'indennità di missione andando a fare la visita necroscopica!

Questo emendamento, pertanto, mi pare non consono ad una legge che deve fissare dei limiti precisi alla corresponsione dell'indennità di missione. Questa è la mia perplessità sull'emendamento stesso. L'indennità di missione deve essere riscossa relativamente ai giorni in cui viene esplicato il servizio, dal giorno della partenza a quello dell'arrivo, tanto è vero che è previsto il rilascio del biglietto ferroviario con il timbro del giorno della partenza e del giorno di arrivo, da allegare alla tabella relativa, appunto, all'indennità di missione. Diversamente, si commette un reato.

M O D I C A . Mi scusi, signor Presidente, ma la distanza di 10 chilometri non è troppo breve?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Si tratta di 10 chilometri fuori del comune.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* È la distanza minima per poter dare l'indennità di missione.

M O D I C A . Mi domando se si può parlare di missione quando si svolge un'attività a 10 chilometri di distanza.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Può verificarsi che un dipendente sia inviato in missione a 10 chilometri di distanza dal comune, vi si trattenga tutto il giorno e poi la sera rientri (quando la distanza non supera i 10 chilometri infatti è ammesso che si rientri); l'indennità di missione, però, spetta comunque.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Nella mia qualità di relatore dichiaro di essere favorevole agli emendamenti proposti dal Governo. Mi dichiaro invece contrario al sub-emendamento del senatore Branca, concernente la data di entrata in vigore del provvedimento, perchè ritengo che, essendo questa una legge di copertura e di recepimento di accordi sindacali intervenuti con quella decorrenza, non è possibile, per ritardi nell'adempimento legislativo, far ricadere gli inconvenienti conseguenti sulle spalle o meglio sulle tasche dei dipendenti statali, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 590 venne comunicato alla Presidenza il 21 marzo 1977 e gli accordi sindacali, così come prevede la legge, sono intervenuti in epoca precedente il 1° dicembre 1977.

Il relatore si dichiara invece pienamente d'accordo sullo spirito del secondo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Branca che prevede l'effettiva prestazione della missione come titolo unico, come passaporto unico valido per godere dell'indennità. Al riguardo, peraltro, debbo comunicare che il senatore Branca, a seguito dello scambio di idee e del dibattito che si è svolto a questo proposito, ha ritirato il testo originario di tale emendamento sostituendolo con un altro così formulato: « L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi nel luogo nel quale i soggetti di cui al primo comma siano stati inviati in missione ».

Il relatore si dichiara infine contrario ad entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Mancino in quanto ritiene, per quanto riguarda quello relativo alle indennità di trasferta dei consiglieri di Cassazione ed equiparati, che costoro non abbiano diritto a una evasione dalla regola generale, e, per quanto riguarda il secondo, con il quale si eleva al 30 per cento il limite per l'aumento dell'indennità rispetto a quello in atto nell'anno precedente, che questo possa essere

precluso, sulla base anche delle osservazioni fatte in proposito dal senatore Vittorino Colombo, dall'emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1 presentato dal Governo.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Per quanto concerne il sub-emendamento presentato dal senatore Branca, debbo ripetere quanto ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale nel corso della seduta del 27 aprile scorso e cioè che noi finiremmo in questo modo per recare un danno ingiusto a determinate categorie di persone che erano escluse dalla trattativa sindacale, ma avevano l'aspettativa del disegno di legge; disegno di legge che, in effetti, fu presentato tempestivamente ma che, per una serie di circostanze, non potè essere discusso fino ad oggi. Noi riteniamo pertanto che non sia giusto far pagare a determinate categorie di dipendenti un ritardo che si è verificato nella discussione del provvedimento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento presentato dal senatore Branca, esprimo parere favorevole alla sua nuova formulazione; in verità, tale emendamento non mi era pervenuto nella prima stesura, per cui non ho avuto modo di consultarmi nè con i funzionari dei miei uffici nè con quelli del Tesoro. Se il senatore Branca pertanto non avesse presentato questa nuova formulazione, su quell'emendamento mi sasei dovuto rimettere alla decisione della Commissione.

Per quanto riguarda poi i due emendamenti presentati dal senatore Mancino, mi duole moltissimo dover dichiarare che il Governo è contrario ad entrambi. In particolare, il Governo è contrario al primo emendamento aggiuntivo, relativo alle indennità di trasferta dei consiglieri di Cassazione ed equiparati, perchè esso tende a legare il trattamento di missione al trattamento economico del dipendente, sottraendo quindi, praticamente, la disciplina nei confronti di questi soggetti a quella che è la disciplina di carattere generale che abbiamo stabilito e che prevede trattamenti di missione per fasce; fasce che prima erano 12 e che con il primo emendamento presentato dal Governo vengono portate a 5. Se venisse approvato l'emendamento presentato dal senatore Mancino i consiglieri di Cassazione ed equiparati verrebbero dunque sottratti a quella che è la disciplina generale in materia, dando modo anche ad altre categorie di poter avanzare analoghe proposte con il pericolo di far saltare tutta l'organizzazione che a questo trattamento di missione si è voluta dare con il presente disegno di legge.

Il Governo inoltre è contrario anche al secondo emendamento presentato dal senatore Mancino in primo luogo per ragioni di ordine finanziario che ritiene invalicabili; in secondo luogo perchè le previsioni del Governo stesso circa il fenomeno inflattivo si aggirano sul 10-12 per cento, come è stato previsto nella proposta originaria e poi in quella emendata a seguito di interventi da parte delle organizzazioni sindacali; in terzo luogo, perchè vi è comunque una disposizione, che è stata giustamente richiamata dal senatore Vittorino Colombo, che consente ove si verificassero determinate situazioni di carattere eccezionale, al Governo di apportare delle modifiche al tetto previsto del 12 per cento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Giunti a questo punto, non mi resta che chiedere al senatore Branca se insiste nel suo sub-emendamento al primo comma dell'emendamento governativo.

B R A N C A . In considerazione della contrarietà manifestata da più parti nei confronti di tale sub-emendamento, ritengo opportuno ritirarlo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Ricordo che il senatore Branca ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente: « L'indennità spetta soltanto per i giorni

strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi nel luogo nel quale i soggetti di cui al primo comma siano stati inviati in missione ».

S E N E S E A N T O N I N O . Bisognerebbe aggiungere, alla fine, le parole: « oltre ovviamente i giorni di viaggio ».

M A N C I N O . Credo che questo sia già previsto nella legge fondamentale sulle missioni.

B R A N C A . Indubbiamente, bisognerebbe far salva questa disposizione sul viaggio.

S E N E S E A N T O N I N O . Si potrebbe dire, allora: « oltre l'arco di tempo necessario per i viaggi di andata e ritorno », oppure: « fatta salva la norma generale relativa ai viaggi di andata e ritorno ».

M A N C I N O . Faccio presente al senatore Senese che esiste una legge fondamentale sulle trasferte e sulle missioni, che disciplina anche questo aspetto.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Branca, di cui do nuovamente lettura nella nuova formulazione: « L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma ».

**È approvato.**

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mancino tendente ad aggiungere un comma dopo il secondo, di cui ho già dato lettura.

**Non è approvato.**

Ricordo che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « con decreto del Ministro del tesoro », le seguenti: « in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « il limite del 10 per cento » con le altre: « il limite del 12 per cento ».

M A N C I N O . Sarei, onorevole Presidente, favorevole alla soppressione di questo comma, il cui contenuto dovrebbe rientrare nella disciplina di quello precedente.

Si potrebbero aggiungere al terzo comma le seguenti parole: « nei limiti degli indici rilevabili dall'inflazione ». Non mi sembra giusto che ci sia un tetto del 10 per cento quando l'inflazione può essere del 30 per cento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Vorrei fare un'osservazione: l'approvazione dell'emendamento precedente preclude tutta questa materia, tranne forse la deroga per i ferrovieri.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Se si ritiene di non dover stabilire alcun tetto, è necessario non determinare alcun limite anche per i ferrovieri. Se si stabilisce un tetto diverso, questo deve essere esteso anche ai ferrovieri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Prima del penultimo comma potrebbe essere aggiunto il seguente: « La disposizione di cui ai commi precedenti si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato ».

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Desidero chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo; vorrei sapere, cioè, quali sono le disposizioni vigenti per il personale ferroviario. Mentre l'emendamento del Governo intendeva, infatti, estendere a detto personale esclusivamente la percentuale del 12 per cento, parlando di disposizio-

ne di cui ai commi precedenti estendiamo tutta la normativa; il che mi pare non sia nelle nostre intenzioni Bisogna parlare, peraltro, non dei « commi precedenti » ma del « comma precedente »; cioè bisogna dire che la disposizione del comma precedente si applica anche alle aziende autonome dello Stato, risultando chiaro che la disposizione del comma precedente è quella che lega l'aumento del trattamento di missione all'andamento dell'indennità integrativa.

D E M A T T E I S . Il senatore Vittorino Colombo ha ragione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'emendamento da me proposto, con la variazione suggerita dal senatore Vittorino Colombo.

**È approvato.**

M O D I C A . Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Devo dire che non risulta comprensibile per quale motivo nell'emendamento governativo si sia ritenuto di ridurre a 10 chilometri la distanza prevista per l'applicazione dell'indennità di missione quando tale distanza nella legge in vigore ed anche nel disegno di legge in discussione presentato il 21 marzo 1977 dal Governo era mantenuta nei limiti dei 30 chilometri. Una cosa del genere, per la verità, suscita delle perplessità, che io avevo il dovere di manifestare, pur non inducendomi a votare contro l'articolo 1 in quanto esso risolve un problema che deve essere risolto.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Senatore Modica, non è che le sue perplessità non abbiano un fondamento. Però se esaminiamo il caso di certi comuni montani che sono collegati al capoluogo da servizi di pullman, ad esempio, che partono la mattina e rientrano la sera, non potrà negare che anche chi va fuori percorrendo una distanza di soli 10 chilometri abbia diritto al trattamento di missione, perchè o viene autorizzato a raggiungere la località con il mezzo proprio, oppure deve andare a piedi o a cavallo! In Sardegna, ad esempio, vi sono comuni distanti anche 10 chilometri da Nuoro, dai quali però si può rientrare soltanto la sera con il pullman, in quanto esiste solo quel servizio. Questa è la verità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

Art. 2.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1), 2) e 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della suindicata legge 836.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 2 è stato presentato dal senatore Mancino un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 2-*bis.*

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con regolare mandato spedito sui bilanci dei rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti devono essere interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico.

M A N C I N O . Questo articolo aggiuntivo ha lo scopo di una maggiore speditezza dei pagamenti attraverso la forma dell'anticipazione. Non c'è onere per il bilancio dello

Stato; si tratta soltanto di evitare che vi sia una lunghissima attesa, come normalmente avviene. Questo è lo spirito della norma.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Anche il Governo è favorevole al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*bis* proposto dal senatore Mancino, di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell'ambito della provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea, semprechè la distanza non superi gli 80 Km ».

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 3 con il seguente:

« Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea ».

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Inizialmente era stata prevista la distanza di 80 chilometri; successivamente, però, abbiamo ritenuto che invece del criterio della distanza era più opportuno seguire il criterio della durata del viaggio, che ci è sembrato più ragionevole, in quanto vi sono distanze che, oggi, si percorrono con servizi veloci.

B R A N C A . Sono d'accordo su questo nuovo testo dell'articolo 3.

M A N C I N O . Sembra, infatti, ragionevole.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 proposto dal Governo, di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 3 il Governo propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-*bis.*

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

*a*) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

*b*) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

*c*) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, eccetera);

*d*) nelle località distanti meno di 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio;

*e*) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano con propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi ».

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Con questo emendamento si tende, in definitiva, a semplificare la disciplina attuale resa complicata da una serie di ipotesi (riduzione relativa al variare delle distanze, all'entità della popolazione del luogo, eccetera).

M O D I C A . Propongo un sub-emendamento all'articolo aggiuntivo 3-*bis* proposto dal Governo, tendente a sostiuire nella lettera *d*) di tale articolo le parole: « dall'edificio » con le altre: « dal confine del comune » e, conseguentemente, a sopprimere la successiva lettera *e*).

B R A N C A . Mi sembra che tale proposta sia opportuna.

M O D I C A . Ritengo che il sub-emendamento da me proposto possa essere approvato, al fine di evitare che vengano pagate indennità di missione per recarsi, ad esempio, da piazza Colonna all'EUR.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Ma alla lettera *b*) è scritto che l'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio. Io interpreto invece la lettera *d*) nel senso che l'indennità di trasferta non spetta per le missioni compiute nelle località distanti meno di 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, evidentemente anche se fosse in un altro comune.

M O D I C A . Questa è un'altra questione.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Secondo la lettera *b*) l'indennità di missione è esclusa quando la missione stessa sia compiuta nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, cioè nel caso in cui uno abiti già fuori del comune e sia più vicino al luogo della missione; secondo la lettera *d*) invece — ripeto — l'indennità di missione non spetta per le missioni compiute nelle località distanti meno di 10 chilometri comunque dall'edificio in cui ha sede l'ufficio.

M O D I C A . Insisto nel mio emendamento tendente a sostituire alla lettera *d*) le parole: « dall'edificio » con le altre: « dal confine del comune »; di conseguenza, la successiva lettera *e*) dovrebbe essere soppressa in quanto assorbita dalla lettera *d*).

B R A N C A . In tal caso, però, l'articolo 1, che peraltro è stato già approvato, risulterebbe ambiguo là dove recita: « ...comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri ». Non si comprende bene infatti da che cosa dovrebbero essere distanti almeno 10 chilometri le località in cui dovrebbe essere svolta la missione.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Evidentemente dall'ordinaria sede di servizio e cioè dal comune.

B R A N C A . Ma alla lettera *d*) dell'articolo 3-*bis* in esame è detto « dall'edificio »!

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). La lettera *d*) si riferisce ad un'altra questione, in quanto stabilisce che l'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nella località distante meno di 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio anche se è fuori del comune.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Per quanto mi riguarda, sono favorevole al sub-emendamento proposto dal senatore Modica, nonchè alla conseguente soppressione della lettera *e*).

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* A me pare che quest'ultima parte dell'articolo 3-*bis* proposto dal Governo sia chiarificatrice di tutto il contenuto dell'articolo 1 e che la lettera *d*), modificata secondo il sub-emendamento del senatore Modica, possa essere approvata in quanto regola una fattispecie diversa da quella prevista nella lettera *b*).

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Dichiaro che voterò contro il sub-emendamento proposto dal senatore Modica in primo luogo perchè ritengo che i 10 chilometri di cui si parla nell'articolo 1 riguardino la distanza dalla sede di servizio e cioè, a mio giudizio, dal confine del comune e che, quindi, non vi sia bisogno di ripetere anche nella lettera *d*) la stessa disposizione; in secondo luogo, perchè ritengo che quanto qui è scritto abbia un senso diverso, in quanto evidentemente la distanza dal confine del comune della ordinaria sede di servizio può essere qualcosa di sostanzialmente diverso dalla distanza dalla sede dell'ufficio. All'articolo 1 si parla di sede di servizio, quindi, del dipendente la cui sede può non coincidere con la sede dell'ufficio del comune.

A mio avviso, pertanto, il sub-emendamento del senatore Modica, così formulato, non è accettabile per motivi di chiarezza e non per motivi concettuali di contrarietà alla distanza di 10 chilometri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sub-emendamento proposto dal senatore Modica all'articolo aggiuntivo 3-*bis* presentato dal Governo, tendente a sostituire alla lettera *d*) del terzo comma dell'articolo aggiuntivo stesso le parole: « dall'edificio » con le altre: « dal confine del comune » e, conseguentemente, a sopprimere la successiva lettera *e*).

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-*bis* presentato dal Governo, quale risulta con il sub-emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Art. 4.

Le riduzioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applicano al personale dei ruoli ispettivi che compia missioni comportanti pernottamento fuori sede.

È abrogato l'articolo 7 di detta legge.

È stato presentato un emendamento dal Governo tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 5, l'articolo 7, nonchè la seconda parte del primo comma e l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* L'abrogazione si rende necessaria per effetto della nuova normativa che semplifica le ipotesi di diritto al trasferimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Art. 5.

L'articolo 12, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti e per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifi-

che inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo. Il primo tende a sopprimere le parole: « e per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 »; il secondo tende ad aggiungere in fine, dopo la parola: « cuccetta », le altre: « di prima classe ».

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Si chiede praticamente il rimborso della spesa sostenuta per le cuccette di prima classe.

M O D I C A . Vorrei fare una considerazione: si istituisce in questo modo un sistema classista perchè il dirigente superiore va in vagone letto; i primi dirigenti hanno diritto ad un posto-letto; la cuccetta spetta al personale delle qualifiche inferiori. Questo tipo di divisione dovrebbe essere superato; abbiamo tutti il diritto di dormire in viaggio.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il diritto esiste, ma è regolamentato diversamente.

M O D I C A . Cos'è il posto-letto?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* È la cabina doppia.

M O D I C A . Questo articolo non mi sembra chiaro.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati, che, con una modifica formale all'alinea introduttivo, risulta così formulato:

Art. 5.

All'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe ».

**È approvato.**

Vorrei far presente alla Commissione che, data la complessità degli emendamenti presentati, sarebbe opportuno un rinvio della discussione. Pertanto, non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore:* DOTT. GIOVANNI BERTOLINI